

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.;**
- **INIBIZIONE MESI 12 AL SIG. NICOLA SPANÒ,**

**RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 39 N.O.I.F. - NOTA 2698/47 PF13-14-GT/DL DEL 22.9.2015** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 145/TFT del 17.11.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Sporting Club Messina di Messina. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO Sig. BRESCIANI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ F.C. CIVITANOVESE 1919 SSD SRL, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 91, 94 E 94TER N.O.I.F. - NOTA N. 2927/728 PF14-15 GT/DL DEL 29.9.2015 -** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 4.12.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Bresciani Giorgio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO U.S.D. VIPO TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE A FATTI IMPUTATI AL CALC. SIMONE SANDRI PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1, 30**

**COMMA 1 E 92 COMMA 1 N.O.I.F., NONCHÉ DELL'ART. 37 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO L.N.D. – PROC. 952 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – NOTA DEL 25.9.2015** (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015)

La C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dall' U.S.D. Vipo Trento di Trento e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO Sig. TROIANO DONATO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 2;
- AMMENDA DI € 3.000,00,

**INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.C. VOGHERA S.R.L., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 3244/138 PF13-14 AM/MA DELL'8.10.2015** - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 40/TFN del 4.12.2015)

**DECISIONE RISERVATA**

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 14 gennaio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio